



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza Resistenza, 10 – 28883 Gravellona Toce

Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F./P.I. 00332450030

e-mail: ragioneria@comune.gravellonatoce.vb.it

DOMANDA: Relativamente all'onere a carico pari a € 3.806.979,66 si richiede di specificare, ai fini della determinazione del valore residuo (e quindi del valore di indennizzo al termine dei 12 anni di concessione), quanto segue:

1. la suddivisione dell'importo di cui sopra per ciascuna delle categorie evidenziate nella tabella 3 della Delibera 159/08 AEEG;
2. che all'importo di cui sopra vengano applicate le vite medie di cui alla tabella n. 03 della delibera AEEG n. 159/08, nella determinazione del processo d'ammortamento da utilizzare sia ai fini civilistici, sia ai fini di determinazione del citato valore residuo (come indicato all'art. 36.1), senza considerare alcun precedente processo d'ammortamento applicato su tali cespiti dal gestore uscente nei propri bilanci;
3. qualora, in relazione a quanto specificato nel punto 2., vi siano da considerare precedenti processi d'ammortamento applicati, indicare per ciascuna categoria di cespiti, la relativa vita utile residua su cui calcolare le restanti quote d'ammortamento.

RISPOSTA:

1. Nella tabella seguente sono illustrati i valori di indennizzo suddivisi per ciascuna delle categorie di cespiti evidenziate nella tabella 3 della Delibera 159/08 AEEG

	Gravellona Toce
Cespiti	[euro]
Immobili e fabbricati	36.981,66
Condotte stradali	2.033.388,66
Impianti principali e secondari	159.441,24
Impianti di derivazione (allacciamenti)	1.335.065,30
Gruppi di misura convenzionali	219.780,17
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	22.322,64
Valore industriale residuo	3.806.979,66
EQUO INDENNIZZO	3.806.979,66

2.-3.

Il valore di equo indennizzo è stato determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 e quindi ai sensi del Regio Decreto n. 2578/25. In tale contesto non si conoscono le modalità applicate nel precedente processo d'ammortamento.

Pertanto si conferma che il Valore Industriale Residuo posto a gara verrà ammortizzato, sia ai fini civilistici, sia ai fini della determinazione del valore residuo al termine della concessione, senza considerare i dati inerenti l'ammortamento del periodo precedente.

Si conferma inoltre che il Valore Industriale Residuo verrà ammortizzato secondo i valori di vita media dei cespiti di cui alla tabella n. 3 della delibera 159/08 dell'AEEG.

1. DOMANDA – manutenzioni:

Con riferimento al contratto di servizio, si premette quanto segue:

- All'Art. 1.1, pag. 3, la manutenzione straordinaria è definita come *“l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività”*.
- Al medesimo articolo il piano industriale è definito come *“l'insieme degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di sviluppo delle reti e degli impianti, previsto nell'offerta”*.
- All'art. 10.1, pag 10, è precisato che *“Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale”*.
- Al successivo comma 10.3 è previsto che *“Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e la continuità del servizio”*.

Ciò premesso, si chiede di confermare (o di confutare, illustrandone cortesemente i motivi) la seguente interpretazione:

- Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 10.3 e, quindi, **gli interventi non inclusi nel piano industriale che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e continuità del servizio**, dovranno essere immediatamente realizzati dal gestore il quale ne anticiperà gli oneri economici che verranno rimborsati dietro presentazione di fattura una volta eseguiti gli interventi oppure, in alternativa, detti interventi saranno considerati alla stregua delle opere da trasferire a devoluzione onerosa alla scadenza della concessione secondo un piano di ammortamento da concordare ai sensi dell'art. 36 del contratto. A tal proposito si chiede quale di queste due ipotesi (pagamento dietro fattura o devoluzione onerosa) l'Amministrazione intende applicare.
- Gli interventi di manutenzione straordinaria **diversi** da quelli di cui all'art. 10.3 e, quindi, gli interventi **non** inclusi nel piano industriale e **non** determinati da ragioni di sicurezza, saranno realizzati dal gestore solo previo accordo con il Comune circa il corrispettivo. Anche a tal proposito si chiede quale ipotesi di riconoscimento (pagamento dietro fattura o devoluzione onerosa alla scadenza della concessione, secondo un piano di ammortamento da concordare ai sensi dell'art. 36 del contratto) l'Amministrazione intende applicare.

RISPOSTA:

- Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 10.3 dello schema di contratto di servizio e, quindi, gli interventi non inclusi nel piano industriale che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e continuità del servizio verranno considerati alla stregua delle opere da trasferire a devoluzione onerosa alla scadenza della concessione secondo l'elenco prezzi al netto del ribasso offerto.
- Gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dal gestore e diversi da quelli di cui all'art. 10.3 dello schema di contratto di servizio e, quindi, gli interventi non inclusi nel piano industriale e non determinati da ragioni di sicurezza – ad eccezione di quelli meglio specificati all'art. 36.1 dello schema di contratto di servizio - saranno soggetti a devoluzione onerosa.

2. DOMANDA – **prezziari di riferimento / sconti su prezziario:**

Con riferimento alla documentazione di gara (ed in particolare al Disciplinare di Gara ed al Contratto di Servizio proposto), si premette quanto segue:

- A pag. 19 del Disciplinare (cap. 11, contenuto busta C), si afferma che il gestore entrante rimane vincolato ad inserire nel proprio bilancio i valori proposti nel progetto definitivo offerto.
- Per l'attribuzione del punteggio economico 2 (VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE OFFERTE), si precisa che il suddetto progetto dovrà essere valorizzato sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, al lordo dello sconto che deve essere offerto al successivo p.to 3 (RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI).
- L'elenco prezzi, così scontato, dovrà invece essere utilizzato per la valorizzazione delle opere successive e, quindi, non ricomprese nel progetto offerto (concetto, questo, riconfermato all'art. 4.3, terzo alinea, del Contratto di Servizio).
- Peraltro, nel plico C dovrà essere inserito il Piano Economico Finanziario, con costi e ricavi relativi all'attività di distribuzione e redatto "conformemente ai contenuti del piano presentato nel plico B".
- Infine, l'art. 36 del Contratto di servizio specifica che il valore residuo spettante al gestore al termine del contratto sarà stabilito sulla base dei dati di bilancio (rif. Dlgs. 164/00) e "conformi al piano economico – finanziario presentato in sede di gara". Lo stesso art. 36 prosegue poi con una dettagliata descrizione dei criteri di calcolo del valore residuo per le varie categorie di investimento.

Ciò premesso, si chiede di confermare (o di confutare, illustrandone cortesemente i motivi) la seguente interpretazione:

- Il piano economico – finanziario allegato all'offerta sarà redatto considerando le quantità/tipologie di investimenti previsti nel progetto tecnico predisposto, valorizzati sulla base del prezziario proposto dalla Stazione appaltante, pertanto al lordo del ribasso offerto.

- Eventuali opere successive quali allacciamenti, misuratori, non puntualmente prevedibili al momento della gara, verranno definite in corso di gestione, valorizzandone il “costo convenzionale” (ai fini di stabilire l’entità di eventuali contributi pubblici o privati alla loro realizzazione) sulla base del prezzario a base di gara, ma al netto dello sconto offerto.
- Tutti gli investimenti realizzati, puntualmente iscritti a bilancio conformemente ai costi effettivamente sostenuti (che, in linea generale, potranno anche discostarsi da quelli utilizzati in sede di gara, a seconda delle condizioni di mercato) verranno ammortizzati secondo i coefficienti di ammortamento previsti nell’ambito dei documenti di gara, fornendone costante evidenza al Comune, nel caso in cui il valore residuo risulti più basso per i minori costi sostenuti, ovviamente realizzando il medesimo piano industriale, l’amministrazione non avrà nulla a che pretendere a nessun titolo.
- Ai fini del valore di indennizzo, si terrà in generale conto della quota non ammortizzata dell’investimento iniziale, quest’ultimo considerato al netto di eventuali contributi incassati.
- Per quanto riguarda in particolare gli investimenti offerti nell’ambito del piano industriale, il valore residuo finale non potrà comunque essere superiore a quanto indicato nel piano economico – finanziario presentato in occasione della gara.

RISPOSTA:

- Si conferma che il piano economico – finanziario allegato all’offerta verrà redatto considerando le quantità/tipologie di investimenti previsti nel progetto tecnico predisposto, valorizzati sulla base del prezzario proposto dalla Stazione appaltante, quindi al lordo del ribasso offerto.
- Si conferma che le eventuali opere successive (come allacciamenti, misuratori) non puntualmente prevedibili al momento della gara, verranno definite in corso di gestione, valorizzandone il “costo convenzionale” (ai fini di stabilire l’entità di eventuali contributi pubblici o privati alla loro realizzazione) sulla base del prezzario a base di gara, ma al netto dello sconto offerto, fatti salvi i previsti contributi – specificati nel disciplinare di gara (pag. 21) - per allaccio e per spostamento di contatore.
- Si conferma che tutti gli investimenti realizzati, puntualmente iscritti a bilancio conformemente ai costi effettivamente sostenuti (che, in linea generale, potranno anche discostarsi da quelli utilizzati in sede di gara, a seconda delle condizioni di mercato) verranno ammortizzati secondo i coefficienti di ammortamento previsti nell’ambito dei documenti di gara, fornendone costante evidenza al Comune, nel caso in cui il valore residuo risulti più basso per i minori costi sostenuti, ovviamente realizzando il medesimo piano industriale, l’amministrazione non avrà nulla a che pretendere a nessun titolo.
- Ai fini del valore di indennizzo, si conferma che si terrà in conto della quota non ammortizzata dell’investimento iniziale, quest’ultimo considerato al netto delle opere costruite sulla base dei contributi incassati (si veda art. 36 dello schema di contratto di servizio).

- Relativamente agli investimenti offerti nell'ambito del piano industriale, si conferma che il valore residuo finale non potrà comunque essere superiore a quanto indicato nel piano economico – finanziario presentato in occasione della gara.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Elena Lagostina)